

2011

Studio Pavan Daniela
dottore commercialista e revisore contabile
via G. Garibaldi 104/A
35043 Monselice (PD)



e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659
fax. 0429/533834

PARTITE TRIBUTARIE: I RUOLI VIETANO LA COMPENSAZIONE

Il 2010 si è appena chiuso all'insegna dell'incertezza sui nuovi vincoli posti dal legislatore alle compensazioni di crediti tributari.

Non è stata infatti ancora diffusa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alcuna interpretazione per chiarire i numerosi dubbi sull'operatività dell'articolo 31 del Dl 78/2010.

La disposizione sanziona dal 1° gennaio 2011 (con il 50% dell'importo indebitamente compensato) la compensazione di crediti relativi ad imposte erariali fino alla concorrenza di debiti iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di importo superiore a 1.500 euro e relativi a imposte erariali ed accessori.

La disposizione si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali, per cui non sono coinvolte somme riguardanti tributi locali, contributi previdenziali e altre pretese quali le multe per infrazioni al codice della strada.

Vi è però un dubbio riguardante l'Irap: se è vero che l'imposta si qualifica come "regionale", la Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza 296/2003) ha più volte ribadito che essa non costituisce "tributo proprio" delle Regioni, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali. [Andrebbe quindi chiarito se l'Irap rientra o meno nell'ambito di applicazione delle limitazioni di cui all'art. 31.](#)

Infine, è importante conoscere l'opinione dell'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità che anche i debiti iscritti a ruolo in momenti precedenti al 1° gennaio, scaduti e non pagati alla data in cui si vorrebbe operare la compensazione, abbiano una funzione preclusiva a quest'ultima. L'alternativa è che siano solo i ruoli notificati dal 2011 a rendere sanzionabile la compensazione.

L'articolo 31 del Dl 78 prevede anche due disposizioni a favore del contribuente che però non sono ancora operative in assenza dei provvedimenti attuativi. Infatti verrà ammesso il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per le imposte erariali, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse; mancano le modalità che dovrebbero essere indicate mediante decreto del Ministero dell'Economia.

L'articolo 31 dispone inoltre che, dal 1° gennaio 2011, in presenza di erogazione di rimborsi da parte dell'Amministrazione Finanziaria per i quali è prescritta la facoltà di compensazione di somme iscritte a ruolo (articolo 28 ter del Dpr 602/73), la compensazione non si applica per gli importi iscritti a ruolo di importo non superiore a 1.500 euro.

Dal 1° gennaio 2011, dunque, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali, e degli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Il creditore deve acquisire la certificazione (art. 9 del Dl 185/2008); la medesima viene utilizzata per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. A questo punto l'agente della Riscossione pretende il pagamento dagli enti debitori. Anche in questo caso si attende, però, un decreto attuativo del Ministro dell'Economia.

f.to
dott.ssa Daniela Pavan